



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 21 DEL 13-03-2020

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIOVANNINA MAGNIFICO

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
GIOVANNINA MAGNIFICO

Campobasso, 13-03-2020

ALLEGATI	N. 0
----------	------

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM, che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: *“Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”*;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: *“Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore della Direzione Generale per la Salute”*;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: *“Applicazione articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.- Proroga incarichi dirigenziali - Provvedimenti”*;

PREMESSO CHE l'art. 16-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. stabilisce che *“le Regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2 ... omissis ...”*;

RICHIAMATI

- l'Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2001, il quale ha ribadito che alle singole Regioni è affidato il compito di promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, individuando gli obiettivi formativi di interesse regionale, escludendo, altresì, esplicitamente, la possibilità che le Regioni possano svolgere la funzione di soggetti fornitori di eventi formativi, in considerazione dell'incompatibilità tra il ruolo di garanzia del sistema della formazione continua e quello di *provider* svolto dalla Regione;
- l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 che, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, all'art. 4, comma 1, lettera f), l'impegno delle Regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario;
- gli Accordi Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e del 14 dicembre 2006, che hanno prorogato il regime sperimentale del Programma di Educazione Continua in Medicina ed hanno confermato gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 e con successivi Accordi del 13 marzo 2003 e del 20 maggio 2004;

- l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 concernente il «*Riordino del sistema di formazione continua in medicina*», recepito dalla Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n.1225 del 14 novembre 2008, il quale, nel confermare i principi e il ruolo dei programmi di ECM, ha introdotto alcune rilevanti innovazioni ed assegnato nuovi ed importanti compiti e funzioni alle Regioni;

- l'art. 2, comma 357, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha stabilito che il Sistema nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo 1 agosto 2007;

- l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, recepito dalla Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n. 419 del 31 maggio 2010, che ha ulteriormente definito il "*Nuovo sistema di Formazione Continua in Medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti*";

- l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, recepito dalla Regione Molise con Decreto del Commissario *ad acta* n. 20 del 31 maggio 2012, con cui sono stati definiti i principi regolanti "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*";

- l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 concernente il documento "*La formazione continua nel settore Salute*", recepito dalla Regione Molise con Decreto del Commissario *ad acta* n. 67 del 22 dicembre 2017, il quale ha inteso dare uniformità alla disciplina di settore su tutto il territorio nazionale, stimolando le diverse eccellenze territoriali;

EVIDENZIATO che, tra l'altro, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate:

- con delibera di Giunta Regionale n. 99 del 16 febbraio 2004, è stata costituita la "Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina" con compiti propositivi, di monitoraggio nonché di supporto tecnico-scientifico alla Regione per la programmazione e la gestione del sistema di Formazione Continua in Medicina;

- con successivi atti si è provveduto a ricostituire la Commissione in parola, alla scadenza della durata prevista;

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. 49 del 22 luglio 2015 si è proceduto, da ultimo, a ricostituire la Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina con durata in carica di tre anni dalla data di insediamento e svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione;

- con Determina Dirigenziale n. 320 del 03 febbraio 2016 è stato approvato il "*Regolamento della*

Commissione Regionale E.C.M" disciplinante il funzionamento interno della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina;

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. 40 dell'11 aprile 2018 si è proceduto alla sostituzione di due componenti in seno alla suddetta Commissione;

CONSIDERATO di dover procedere alla ricostituzione della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina, confermandone finalità e compiti già precisati con il D.C.A. n. 49 del 22 luglio 2015, integrandoli con le nuove competenze definite dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 – art. 8 - al fine di garantire il coordinamento tecnico tra Regione e Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

PRESO ATTO, in particolare, che all'art. 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 vengono individuati i componenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

RITENUTO NECESSARIO, in analogia con quanto previsto per l'organismo nazionale, di dover ricostituire la Commissione regionale per la formazione continua con esperti in possesso di provata esperienza nel campo della formazione continua del personale sanitario e dei sistemi di gestione della qualità, appartenenti ai seguenti Ordini:

- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - componente odontoiatrica
- Ordine dei Farmacisti
- Ordine dei Chimici e dei Fisici
- Ordine Psicologi del Molise
- Ordine dei Biologi
- Ordine Professioni Infermieristiche
- Ordine della professione di Ostetrica
- Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione

RITENUTO opportuno, inoltre, inserire nella Commissione esperti nel campo della Formazione sanitaria individuati tra le figure professionali che possano assicurare le attività tecnico scientifiche, amministrative ed informatiche necessarie al funzionamento dell'organismo medesimo, fra le quali anche un esperto designato dall'Università degli Studi del Molise (UNIMOL);

RICHIAMATE le note con le quali la Regione Molise - Direzione Generale per la Salute - Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR, Formazione ECM - ha invitato i suddetti Ordini delle Professioni Sanitarie e l'UNIMOL a designare il proprio rappresentante in seno alla Commissione Regionale ECM, che risulti in possesso di provata esperienza nel campo della formazione continua del personale sanitario e dei sistemi di gestione della qualità;

PRESO ATTO delle note con cui i predetti Ordini hanno designato i propri rappresentanti;

EVIDENZIATO che non è pervenuta la designazione congiunta del rappresentante dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Campobasso e Isernia;

VISTA la nota-pec prot. UNMLCLE-0006601 del 7 marzo 2019 con cui il Rettore dell'Università degli Studi del Molise ha designato il suo rappresentante;

PRECISATO che la partecipazione dei componenti all'organismo *de quo* è a titolo gratuito e comporta solo il rimborso delle spese di viaggio, se dovute, secondo la normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l'art. 11 dell'Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017, il quale dispone che non possano assumere e mantenere la carica di componente della Commissione coloro che versano in una condizione di incompatibilità e/o che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione. La dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità costituisce requisito indispensabile alla nomina;

RITENUTO necessario applicare la disposizione suddetta anche alla costituenda Commissione Regionale;

DATO ATTO che, da parte dei designati quali componenti della Commissione Regionale sono state fornite all'Amministrazione formali dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità e/o situazioni di conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

DATO ATTO che ulteriori specifiche figure professionali esperte potranno essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, per particolari tematiche;

RILEVATO che il presente provvedimento riveste carattere di necessità ed urgenza, anche ai fini degli adempimenti LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;

DETERMINA

- di ricostituire la Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina secondo le designazioni pervenute da parte degli Ordini delle professioni sanitarie e dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL), integrata con esperti che possano assicurare le attività tecnico-scientifiche, amministrative ed informatiche, come di seguito specificato:

PRESIDENTE

Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale,

Risorse Umane del S.S.R., Formazione, E.C.M.

Dott.ssa Giovannina MAGNIFICO

COMPONENTI

Esperto in informatica

Dott.ssa Giuseppina NARDUCCI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

delle Province di Campobasso e Isernia

Dott. Costantino SIMONELLI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

delle Province di Campobasso e Isernia

(Componente Odontoiatrica)

Dott. Antonio DI CRISTINZI

Ordine dei Farmacisti delle

Province di Campobasso e Isernia

Dott. Alfredo DE FILIPPO

Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici

Dott. Giorgio GRIMANI

Ordine Psicologi del Molise

Dott. Angelo VECCHIARELLI

Ordine dei Biologi

Dott.ssa Romina CARINCI

Ordine delle Professioni Infermieristiche

Campobasso-Isernia

Dott. Gianluigi ANGELUCCI

Ordine della professione di Ostetrica

Dott.ssa Stella SANTORO

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

Dott. Gasperino BAX

e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione

Dott.ssa Mariarosaria DIODATI
Dott. Antonietta CIOFFI

Esperto UNIMOL

Prof. Alfonso DI COSTANZO

- di rinviare a successivo atto l'integrazione della Commissione Regionale con il rappresentante dell'Ordine dei Veterinari, previa acquisizione della designazione da parte dello stesso Ordine;
- di precisare che le funzioni di segreteria della Commissione saranno assicurate da personale del Servizio competente per la materia;
- di confermare finalità e compiti della Commissione, già precisati con il D.C.A. n. 49 del 22 luglio 2015, integrandoli con le nuove competenze definite con l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 – art. 8 – al fine di garantire il coordinamento tecnico tra Regione e Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- di stabilire che la Commissione Regionale ECM ha sede presso la Direzione Generale per la Salute, dura in carica tre anni dalla data di insediamento e svolge le proprie funzioni fino alla sua ricostituzione;
- di precisare che la partecipazione dei componenti all'organismo *de quo* è a titolo gratuito e comporta solo il rimborso delle spese di viaggio, se dovute, secondo la normativa vigente in materia;
- di precisare, inoltre, che non possono mantenere la carica di componente della Commissione Regionale coloro che versano in una condizione di incompatibilità e/o che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione
- di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- di precisare che il presente provvedimento presenta carattere di necessità ed urgenza, anche ai fini degli adempimenti LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul portale ECM della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82